



Scuola Superiore Meridionale

Via Mezzocannone n. 4 – 80138 – Napoli - c.f. 95315120634 - PEC: ssm@pec.ssmeridionale.it

## IL RESPONSABILE DELLA SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE

- VISTO** il Decreto del MUR n. 141 del 27/01/2022 con il quale è stata istituita la Scuola Superiore Meridionale quale Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale ed è stato approvato il relativo Statuto;
- VISTO** lo Statuto della Scuola Superiore Meridionale;
- VISTA** la delibera ANVUR n. 297 del 21/12/2021, acquisita con protocollo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II n. 133750 del 23/12/2021, con la quale, tra l'altro, è stata segnalata la necessità che la Scuola Superiore Meridionale si doti di un proprio corpus regolamentare;
- VISTO** l'art. 45 commi 1 e 4, dello Statuto della Scuola Superiore Meridionale ai sensi del quale *“In attuazione del disposto di cui all'art. 7 quinquies, comma 2, del D. L. 22/2020 (convertito dalla legge n. 41 del 06/06/2020), il Comitato Ordinatore di cui all'art. 1, comma 411, della legge n. 145/2018 svolge le funzioni ed i compiti degli organi riportati nel presente Statuto finalizzati ad assicurare il funzionamento della Scuola Superiore Meridionale (...);”*
- VISTA** la delibera del Comitato Ordinatore n. 33 del 18/03/2024 con la quale è stato approvato il *Regolamento in materia di segnalazioni ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 della Scuola Superiore Meridionale;*
- VISTA** la nota dirigenziale prot.n. 800/2024 del 21.03.2024 con cui si è provveduto ad effettuare la prescritta preventiva informativa, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. ed all'art. 5, comma 1 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca-triennio 2016/2018 sottoscritto il 19/04/2018 vigente;

## DECRETA

È emanato, nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il *Regolamento in materia di segnalazioni ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 della Scuola Superiore Meridionale.*

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola Superiore Meridionale.

Il Responsabile  
della Scuola Superiore Meridionale  
**Prof. Arturo De Vivo**  
*firmato digitalmente*



## **Regolamento in materia di segnalazioni ai sensi del d.lgs. n. 24/2023**

(Approvato con Delibera del Comitato Ordinatore n.33 del 18/03/2024)

### **Art. 1- Oggetto-**

Il presente Regolamento disciplina la presentazione e la gestione delle segnalazioni di informazioni su illeciti che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione pubblica, da parte dei dipendenti e di altri soggetti, di cui all'art. 3 comma 3 e 4 d.lgs. n. 24/2023, che ne siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

### **Art. 2-Definizione, ambito soggettivo e oggettivo di applicazione-**

1. Ai fini del presente Regolamento la segnalazione deve avere ad oggetto "illeciti" ossia atti o fatti, commissivi o omissivi, tentati o perfezionati, riconducibili non solo ai delitti contro la Pubblica Amministrazione, ma altresì a cattiva amministrazione, malfunzionamento, irregolarità, deviazione dell'imparziale cura dell'interesse pubblico, anche privi di rilievo penale, ivi comprese le violazioni di norme interne alla Scuola Superiore Meridionale.

2. Il fine della segnalazione è l'oggettivo interesse generale all'integrità, alla legalità, alla trasparenza e al buon andamento della Scuola Superiore Meridionale.

3. La Scuola Superiore Meridionale garantisce la piena ed effettiva osservanza del sistema di protezione dei segnalanti, dei facilitatori che li assistono, delle persone coinvolte come definite nell'art. 2, comma 1, lett. l), del d. lgs. n. 24/2023, delle persone menzionate nella segnalazione e degli altri soggetti indicati nell'art. 3, comma 5, del d. lgs. n. 24/2023. In particolare, è assicurata la riservatezza dell'identità dei segnalanti, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 12 del d. lgs. n. 24/2023 e dei facilitatori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), d. lgs. n. 24/2023; la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dagli artt. 5 e ss. del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 12, comma 8 del d.lgs. n. 24/2023; è rispettato il divieto di ritorsione nei confronti dei segnalanti e dei soggetti indicati all'art. 3, comma 5 del d.lgs. n. 24/2023; è assicurato il tempestivo riscontro alle segnalazioni ricevute, sono assicurate informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni, ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 24/2023.

### **Art. 3-Segnalazioni e modalità di presentazione-**

1. La segnalazione ha il seguente contenuto:

- a) generalità del segnalante con indicazione della qualifica e mansione lavorativa;
- b) tipologia di condotta illecita;
- c) il periodo temporale in cui si è verificato il fatto e durata della condotta illecita;
- d) soggetti privati coinvolti nell'accaduto;
- e) amministrazione, ente o azienda per cui o con cui lavora il soggetto coinvolto;
- f) qualifica rivestita dal soggetto coinvolto nell'amministrazione o ente di appartenenza;
- g) ruolo che il soggetto coinvolto ha avuto nell'accaduto;
- h) imprese coinvolte nell'accaduto con indicazione della denominazione sociale e tipologia dell'impresa;
- i) descrizione il più possibile completa e dettagliata del fatto segnalato, da cui sia chiaramente desumibile un illecito;
- j) segnalazioni ad altre Autorità o Istituzioni;
- k) eventuali documenti allegati;
- l) eventuali ulteriori informazioni;
- m) eventuale segnalazione vocale.

2. La segnalazione deve essere presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Scuola Superiore Meridionale.

3. La segnalazione va presentata attraverso la seguente modalità: compilazione del form presente nell'apposita piattaforma informatica disponibile sul sito internet istituzionale all'interno della

sottosezione “Whistleblowing – segnalazione di condotte illecite” - Amministrazione Trasparente; tale piattaforma, accessibile presso la Scuola solo dal RPCT e dall’unità nominata suo Referente whistleblowing, è dotata di un protocollo di crittografia che garantisce la segretezza dell’identità del segnalante dal contenuto della segnalazione; a ogni segnalazione viene attribuito un codice univoco, con la registrazione di data e ora di ricezione; attraverso il codice univoco, il segnalante può verificare lo stato di avanzamento della gestione della segnalazione e interagire con il RPCT.

4. Una volta ricevuta, su richiesta del RPCT, la segnalazione viene assunta al protocollo informatico della Scuola, con modalità riservata, da parte del Settore Protocollo.

5. Il “custode dell’identità” del segnalante – ossia il soggetto che assicura la conservazione del nominativo dell’autore disgiuntamente dalla segnalazione senza conoscerne i dettagli e che, dietro esplicita e motivata richiesta, consente al RPCT di accedere all’identità del segnalante essendo in possesso dei codici criptati da utilizzare nella piattaforma informatica – è il RPCT della Scuola o il suo referente whistleblowing. L’associazione della segnalazione con l’identità del segnalante può avvenire solo ove strettamente necessario ai fini dell’attività di verifica o su istanza degli organi esterni inquirenti riportando la motivazione nella piattaforma informatica.

6. È fatto divieto al RPCT e suo referente di rivelare l’identità del segnalante. Il divieto è riferito anche ai contenuti della segnalazione, inclusa l’eventuale documentazione allegata, che consentano di risalire, anche indirettamente, all’identità del segnalante. Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile previsti dalla legge.

#### **Art. 4- Gestione delle segnalazioni-**

1. Il Responsabile della Prevenzione corruzione e Trasparenza o il Referente whistleblowing dal medesimo nominato a cui è affidata la gestione della segnalazione:

a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest’ultima se necessario, integrazioni;

c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

e) mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico di cui all’art. 3 comma 3 e 4 del d.lgs. n. 24 del 10.03.2023.

2. All’esito dell’istruttoria il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si rivolge agli organi di vertice interni o alle istituzioni/enti esterni, senza compromettere la riservatezza dell’identità del segnalante e degli altri soggetti.

3. Qualora sia necessario il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza trasmette la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, alle Autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l’ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 24/2023. Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall’Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce tale indicazione, previa comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione al segnalante.

4. E’ dato avviso al segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione di dati riservati, nell’ambito di procedimenti disciplinari nei quali la contestazione dell’addebito si basi in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato e in ogni altro caso previsto dalla legge in cui il diritto di difesa del segnalato esiga la cognizione dell’identità del segnalante.

5. Non compete all'RPCT il potere di accertare responsabilità individuali, né quello di sottoporre a controlli di legittimità o di merito atti e provvedimenti.

6. Qualora il RPCT versi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ha l'obbligo di segnalarlo all'organo di vertice e di astenersi dall'esame della segnalazione che compete ad altro soggetto individuato dal vertice medesimo.

7. Nella relazione annuale, di cui all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012, il RPCT rende conto delle segnalazioni ricevute, archiviate e istruite, senza compromettere la riservatezza dell'identità dei segnalanti.

#### **Art. 5-Supporto al RPCT-**

1. Per la gestione delle segnalazioni il RPCT è supportato da un'unità di personale tecnico amministrativo, incaricato con apposito decreto del Direttore Generale.

2. Il supporto ha la funzione di referente Whistleblowing del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

2. Qualora il referente si ritrovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ha l'obbligo di segnalarlo al RPCT e di astenersi dal supporto nell'esame della segnalazione.

3. È esteso al referente il divieto già previsto per il RPCT di rivelare l'identità del segnalante e di qualsiasi altra informazione da cui essa può evincersi direttamente o indirettamente al fine di tutelare l'identità dei soggetti indicati; la violazione è fonte di responsabilità disciplinare.

#### **Art. 6-Comunicazioni di misure ritorsive e discriminatorie-**

Le comunicazioni di misure ritenute ritorsive o discriminatorie poste in essere dalla Scuola Superiore Meridionale nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione effettuata vanno presentate esclusivamente all'ANAC, secondo le modalità dalla stessa previste, da parte del segnalante stesso o delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno della SSM.

#### **Art. 7- Protezione dei dati personali-**

1. Il trattamento dei dati personali degli autori delle segnalazioni, dei soggetti segnalati e degli eventuali altri soggetti menzionati nelle segnalazioni avverrà sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento. Il Trattamento dei dati personali inoltre sarà effettuato nel rispetto nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e dell'ulteriore normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

2. Nei casi previsti dalla normativa, i dati personali potranno essere comunicati all'ANAC, all'autorità giudiziaria ordinaria o all'autorità giudiziaria contabile. Si potrà altresì procedere alla comunicazione all'autorità giudiziaria ordinaria qualora la SSM intenda procedere nei confronti del segnalante per calunnia o diffamazione.

3. I dati personali verranno conservati per cinque anni a decorrere dalla raccolta e comunque per tutta la durata dell'eventuale procedimento disciplinare, penale o dinanzi la Corte dei Conti con modalità tali da assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.

4. I segnalanti sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali presente nella piattaforma informatica dedicata alla presentazione delle segnalazioni; tale informativa è resa disponibile anche sul sito internet della Scuola.

#### **Art. 8-Entrata in vigore e pubblicità-**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'albo on line della Scuola e sul sito web della Scuola.